

CAMERA DEI DEPUTATI N. 658

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato MARTELLA

Modifica all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in materia di incremento della detrazione prevista per l'abitazione principale agli effetti dell'applicazione dell'imposta municipale propria

Presentata il 4 aprile 2013

ONOREVOLI COLLEGHI! — Quello dell'imposta municipale propria (IMU) è un tema molto sentito, specie in questo momento di crisi economica: come è noto, il decreto legislativo n. 23 del 2011 in materia di federalismo fiscale municipale, ha istituito e disciplinato l'IMU, volta a sostituire la componente del reddito IRPEF (e relative addizionali) relativa agli immobili non locati e l'imposta comunale sugli immobili (ICI), con un'applicazione in origine prevista per l'anno 2014.

Tuttavia, per le note esigenze di risanamento dei conti pubblici l'applicazione dell'IMU, ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 (cosiddetto «decreto-legge Salva Italia»), è stata anticipata al 2012 e la sua disciplina è stata profondamente modificata.

In particolare, l'IMU si applica dal 2012 al possesso di immobili (fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli), compresa l'abitazione principale e le pertinenze della stessa; essa è dovuta nella misura dello 0,76 per cento del valore dell'immobile, determinato ai sensi della disciplina già vigente per l'ICI (articolo 5 del decreto legislativo n. 504 del 1992). A tal fine, l'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 ha innalzato la misura dei moltiplicatori da applicare alla rendita catastale delle diverse tipologie di immobili.

L'imposta si applica anche all'abitazione principale del contribuente, con aliquota di base pari allo 0,4 per cento.

Per l'abitazione principale è prevista una detrazione d'imposta pari a 200 euro, incrementata di 50 euro per ciascun figlio

residente e dimorante nell'abitazione medesima, purché di età non superiore a 26 anni (fino al limite massimo di 400 euro).

I comuni possono modificare le predette aliquote di base (sia per l'abitazione principale sia per gli altri immobili), in aumento o in diminuzione, entro margini stabiliti dalla legge.

Nel corso dell'esame parlamentare del decreto-legge n. 201 del 2011 numerosi sono stati i tentativi di ridurre l'onere a carico delle famiglie e delle imprese, già impoverite dall'acuirsi della crisi e dal crescente aumento della pressione fiscale. Quest'ultima, com'è noto, è passata dal 42,5 per cento del 2011 al 44,7 per cento del 2012. Nel 2013 la crescita della pressione fiscale proseguirà fino al 45,3 per cento per poi tornare nel 2015 al 44,6 per cento. Anche in occasione delle modifiche introdotte dal decreto-legge n. 16 del 2012, il Parlamento ha tentato di rimodu-

lare l'imposta, purtroppo senza esiti significativi.

Poiché la crisi non accenna a migliorare, è quindi il momento di intervenire con decisione e con urgenza, al fine di evitare che anche per il 2013 le famiglie siano costrette a sostenere un costo al di sopra delle proprie possibilità.

Naturalmente, ci rendiamo conto dell'importanza di mantenere una fonte di finanziamento vitale per i comuni, che negli ultimi anni hanno subito drastici tagli alle entrate: la proposta intende quindi favorire principalmente le famiglie a più basso reddito e quelle più numerose. Tale obiettivo può essere agevolmente raggiunto raddoppiando la detrazione sulla prima casa, ed escludendo così, secondo i dati del Dipartimento delle finanze, l'85 per cento dei contribuenti dal pagamento dell'imposta. Verrebbe altresì elevato il tetto per le famiglie con figli a carico.

Versamenti IMU su abitazione principale
(in per cento del totale)

<i>fascia di versamento (in euro)</i>	<i>Numero di contribuenti</i>	<i>Versamento totale</i>
≤50	17,97	2,17
50-100	18,07	5,98
100-150	14,76	8,11
150-200	11,25	8,66
200-300	14,76	16,03
300-400	8,33	12,73
400-500	4,95	9,76
500-600	3,12	7,52
Oltre 600	6,79	29,04
Totale	100	100

Fonte. Dipartimento delle finanze MEF.

La copertura della maggiore spesa potrebbe derivare da un aumento della tassazione delle rendite finanziarie dal 20 al 22 per cento, i cui ricavi confluirebbero

nel nuovo fondo di solidarietà comunale per essere riversate ai comuni a compensazione del minor gettito derivante dall'agevolazione proposta.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: « euro 200 » sono sostituite dalle seguenti: « euro 400 »;

b) al secondo periodo, le parole: « Per gli anni 2012 e 2013 » sono sostituite dalle seguenti: « A decorrere dall'anno 2013 »;

c) al terzo periodo, le parole: « euro 400 » sono sostituite dalle seguenti: « euro 600 ».

2. All'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e successive modificazioni, le parole: « 20 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 22 per cento ».

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previo accordo sancito in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro il 30 giugno 2013 per l'anno 2013 ed entro il 31 dicembre di ciascun anno a decorrere dall'anno 2014, è definito l'ammontare delle risorse derivanti dall'applicazione della disposizione di cui al comma 2 che confluiscono nel Fondo di solidarietà comunale istituito dall'articolo 1, comma 380, lettera *b)*, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al fine di compensare le minori entrate derivanti dall'imposta municipale propria di spettanza dei comuni in conseguenza dell'applicazione delle disposizioni del comma 1 del presente articolo.



17PDL0047890